

CAMERA DEI DEPUTATI N 1410

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**REGGIANI, ANDREOTTI, MANCINI GIACOMO, RADI,
BIONDI, RIZ, FERRARI SILVESTRO, ANIASI, GUN-
NELLA, RIZZI, FURNARI**

Presentata il 15 febbraio 1980

Norme per la nomina dei rappresentanti di categoria nei consigli di amministrazione degli enti pubblici preposti ad attività sportive, turistiche e del tempo libero, indicati nella tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n 70

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 20 marzo 1975, n 70, ha inteso riordinare il settore del « parastato » con criteri di razionalità e di uniformità sia in relazione all'esigenza di accertare la sussistenza delle finalità pubbliche per le quali taluni enti erano stati costituiti, sia per quanto concerne il rapporto di lavoro dei dipendenti, sia per quanto riguarda le nomine degli amministratori

In quest'ultima materia il legislatore non è stato insensibile a talune istanze che pervenivano dall'opinione pubblica e dagli ambienti politici, governativi e sindacali, in relazione a fatti che avevano dato luogo a giuste critiche, a sfavorevoli apprezzamenti, a manifestazioni di perplessità o di dissenso

L'anzidetto sfavore si riferiva tra lo altro

a) ai criteri di scelta adottati nelle nomine quando esse rientravano nella competenza dei Ministri o del Consiglio dei ministri,

b) alla lunga permanenza delle medesime persone in cariche di grande responsabilità negli organi deliberativi degli enti,

c) alla presenza negli organi anzidetti di persone che esercitavano la loro attività in settori del tutto diversi, quali quelli della magistratura ordinaria, amministrativa e contabile

Per quanto indicato alla lettera a) è stato prescritto (articolo 33) che, quando

la nomina dei presidenti e dei membri dei Consigli di amministrazione degli enti pubblici previsti dalla suddetta legge rientra nella competenza dei Ministri e del Consiglio dei ministri, di essa deve essere data comunicazione ufficiale alle Camere contenente l'esposizione dei motivi, che giustificano la scelta, e una biografia delle persone proposte con l'indicazione degli altri incarichi, che eventualmente abbiano ricoperto o ricoprano

Per quel che concerne quanto indicato alla lettera b), è stato disposto (articolo 32, primo comma) che i membri dei Consigli di amministrazione possono essere confermati una sola volta e in merito a quanto indicato alla lettera c) è stata esclusa (articolo 32, ultimo comma) ogni possibilità di nomina dei magistrati negli anzidetti Consigli di amministrazione

Le disposizioni dell'articolo 32 sopra riferito, pur ispirate a giusti criteri di rigore, possono tuttavia risultare lesive di taluni principi garantiti dalla nostra Costituzione, quali il principio di eguaglianza dei cittadini (articolo 3), il diritto di libera associazione (articolo 18), per quanto concerne gli enti a base associativa, il diritto di accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza (articolo 51), il principio di razionalità e di imparzialità dell'organizzazione della pubblica amministrazione (articolo 97)

Il legislatore ha avvertito in parte l'eccessivo rigore delle norme emanate, soprattutto in casi in cui la violazione dei principi costituzionali appariva più evidente, quando dopo qualche anno dalla legge, ha modificato il citato articolo 32 disponendo che la disciplina stabilita nel primo comma dell'articolo medesimo non opera nei confronti dei componenti di Consigli di amministrazione degli enti pubblici, per i quali le leggi istitutive prevedano la designazione elettiva diretta degli amministratori da parte degli iscritti, soci ed associati (legge 8 luglio 1977, n. 406)

Tuttavia questo isolato provvedimento non è sufficiente ad eliminare i dubbi sulla legittimità costituzionale delle norme suddette ed a consentire che, nei settori in cui le organizzazioni di base hanno ca-

attere prevalentemente associativo, sia come forma istituzionale che come sostanziale sistema di partecipazione alle relative attività, i poteri di scelta dei rappresentanti di categoria nei Consigli degli organismi preposti al vertice delle attività stesse ed aventi natura pubblica per la loro funzione, non siano sottoposti a limitazioni o coercizioni che mal si conciliano con i principi costituzionali sopra richiamati

La questione assume particolare rilevanza per quanto concerne gli enti preposti ad attività sportive, turistiche e del tempo libero (indicati nella tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70)

È noto che lo sport, il turismo e l'utilizzazione del tempo libero sono — lo sport principalmente — grandi manifestazioni di massa e che la base organizzativa di dette attività è formata da numerosissime associazioni, da vari sodalizi, circoli, ecc. che confluiscono, secondo i singoli settori, in sistemi di raggruppamento verticale, sino a fare capo a più vasti complessi organizzativi di tipo federativo o associativo

Tali organizzazioni di vertice sono quelle che vengono chiamate a designare, per la tutela degli interessi di categoria, i propri rappresentanti nei consigli di amministrazione degli enti che svolgono funzioni pubbliche nel settore delle attività sportive, turistiche e del tempo libero

Nel Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) confluiscono gli interessi di numerosissime associazioni sportive e di ingenti masse di sportivi in vario modo organizzate

Nell'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE) confluiscono interessi di vaste categorie legate allo svolgimento dello sport ippico. Il relativo statuto prevede nel Consiglio generale dell'Ente la rappresentanza degli allevatori di cavalli da corsa al galoppo e al trotto, dei proprietari di cavalli da corsa al galoppo e al trotto, dei lavoratori dell'ippica, nonché degli enti tecnici, i quali a loro volta sono espressione degli interessi delle varie categorie rappresentate

Nel Club alpino italiano confluiscono gli interessi e le aspirazioni degli amanti

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

della montagna, associati nelle sue sezioni per il conseguimento di finalità sportive e di svago

È di tutta evidenza, alla luce dei principi costituzionali sopra esposti, che le categorie associate nei settori sopra indicati hanno il diritto di scegliere liberamente i propri rappresentanti in seno agli enti pubblici che svolgono attività nei settori che le interessano (articolo 18 della Costituzione) e che gli appartenenti alle categorie medesime hanno tutti — senza ingiustificate restrizioni o discriminazioni — il diritto di accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive, per quanto concerne gli enti suddetti, in condizione di eguaglianza

Se determinate categorie ritengono utile per i loro interessi che un proprio rappresentante, anche in considerazione della esperienza acquisita, permanga più di una volta nei Consigli di amministrazione degli enti cui sono interessate, non si vede perché debbano essere private di questa possibilità, tenuto anche presente che le anzidette categorie non hanno quella larga possibilità di scelta che ha invece la pubblica amministrazione per i propri rappresentanti

Se le stesse categorie ritengono utile farsi rappresentare nei suddetti Consigli da un proprio associato che rivesta la qualifica di magistrato, sì che possa apportare con la sua preparazione giuridica un più valido contributo alla rappresentanza di specifici interessi o comunque all'attività degli enti, non si vede perché questa possibilità debba essere preclusa alle categorie stesse

Le due norme restrittive sopra indicate potrebbero ritenersi giustificate soltanto se riferite ai rappresentanti delle pubbliche amministrazioni, al fine di evitare il ripetersi di casi che hanno formato oggetto di critica in passato. Peraltro la norma relativa all'incompatibilità dei magistrati, in quanto riferita ad una sola categoria di dipendenti statali, non sembra rispondere ai criteri di razionalità cui deve essere impostata l'attività della pubblica amministrazione (articolo 97 della Costituzione)

Non si vede infatti per quale motivo la suddetta incompatibilità debba essere stata sancita soltanto per i magistrati — i quali peraltro, come si è detto, con la loro preparazione giuridica possono apportare un valido contributo all'attività dei Consigli di amministrazione degli enti — e non per altre categorie di dipendenti pubblici, quali i militari, gli insegnanti, gli ingegneri, i medici, ecc

In ogni caso le due norme restrittive di cui si è fatto cenno non appaiono giustificate nei confronti dei rappresentanti di categoria, sia che essi vengano designati mediante elezione diretta da parte degli iscritti, soci od associati o mediante scelta degli organi deliberativi delle organizzazioni delle categorie interessate

Meritevole di attenzione è anche il caso in cui le nomine dei consiglieri (o dei Presidenti o dei Vicepresidenti) debbano ricadere su persone particolarmente competenti e qualificate nella materia, indipendentemente dalle designazioni delle categorie

È di tutta evidenza, in omaggio a principi di una sana democrazia, che nei casi degli enti suddetti, nei quali confluiscono gli interessi di vastissime categorie, come già si è detto, dovrebbe essere consentito alle relative categorie di esprimere il proprio parere — anch'esso senza ingiustificate limitazioni — sulle proposte di nomina, affinché il Parlamento abbia maggiori elementi di giudizio in relazione all'applicazione dell'articolo 33 della legge

* * *

In relazione alle considerazioni sopra esposte, è stato predisposto l'unito provvedimento legislativo, da sottoporre alla approvazione del Parlamento

Esso contiene anche norme che, attraverso la designazione a scrutinio segreto ed alla valutazione, in caso di pluralità di organizzazioni, della maggiore rappresentatività delle medesime, garantiscono una migliore scelta dei rappresentanti

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO

Nei Consigli di amministrazione degli enti pubblici preposti ad attività sportive, turistiche e del tempo libero indicati nella tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, i rappresentanti delle categorie interessate contemplate dai rispettivi statuti, dalle leggi istitutive e dai regolamenti, se tali norme non prevedono la designazione elettiva diretta da parte degli iscritti, soci od associati, sono designati a scrutinio segreto da parte degli organi deliberativi delle rispettive organizzazioni di categoria

Quando le predette organizzazioni di categoria sono più di una, l'autorità, cui spetta di effettuare la nomina sceglierà con provvedimento motivato, i rappresentanti designati dalle organizzazioni ritenute maggiormente rappresentative

Quando la nomina dei presidenti o dei vicepresidenti dei Consigli di amministrazione degli enti indicati nel primo comma deve essere disposta, secondo le leggi, i regolamenti o gli statuti, fra i rappresentanti designati dalle categorie interessate o fra persone particolarmente competenti o qualificate nella materia, l'autorità cui spetta la nomina deve sentire il parere, sulla nomina stessa, di tutte le organizzazioni di categoria che hanno titolo ad essere rappresentate nel Consiglio di amministrazione dell'ente

La disciplina stabilita all'articolo 32, primo e ultimo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, non opera nei confronti delle persone nominate secondo le norme dei commi precedenti